

## **TI\_GERICHTE 17.2009.10 vom 30. November 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2009.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.10)

FR: TI\_GERICHTE 17.2009.10 du 30 novembre 2009

IT: TI\_GERICHTE 17.2009.10 del 30 novembre 2009

### **Regeste**

Violazione colposa delle regole dell'arte edilizia. Il mancato rispetto dell'Ordinanza sui lavori di costruzione configura una violazione delle regole dell'arte edilizia

### **Volltext**

Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.11.2009 17.2009.10 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.11.2009 17.2009.10 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.11.2009 17.2009.10

Violazione colposa delle regole dell'arte edilizia. Il mancato rispetto dell'Ordinanza sui lavori di costruzione configura una violazione delle regole dell'arte edilizia

Incarto n. 17.2009.10 Lugano 30 novembre 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale \_\_\_\_\_ del Tribunale d'appello composta dei giudici: Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini segretaria: Dell'Oro, vicecancelliera sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 2 marzo 2009 da RI 1 e \_\_\_\_\_ domiciliato a patrocinato dall' PA 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 gennaio 2009 dal giudice della Pretura penale esaminati gli atti; posti i seguenti punti in questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione. 2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto: \_\_\_\_\_ A. Con decreto d'accusa 28 gennaio 2008, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1, architetto STS, autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per avere omesso, per imprevidenza colpevole, di provvedere affinché venisse nuovamente installato, al primo piano di una casa in costruzione di cui egli assicurava la direzione dei lavori, un parapetto che era stato smontato per ragioni tecniche da un artigiano rimasto ignoto. In applicazione della pena, il procuratore pubblico proponeva la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (15 aliquote giornaliere da fr. 180.-) – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – e alla multa di fr. 500.-. B. Statuendo sull'opposizione presentata da RI 1, il giudice della pretura penale ne ha confermato la condanna ex art. 229 cpv. 2 CP ma ha ridotto la pena proposta dalla pubblica accusa a tre aliquote giornaliere di fr. 180.- l'una – pena sospesa condizionalmente per due anni – e alla multa di fr. 200.-. I fatti posti alla base della condanna sono, in estrema sintesi, i seguenti. 1. RI 1, dipendente dello studio d'architettura \_\_\_\_\_, ha allestito i progetti e svolto la direzione lavori del cantiere relativo all'edificazione del fondo part. n. \_\_\_\_\_ che ha preso avvio nel luglio 2006. 2. Durante la costruzione, dopo la formazione delle scale interne e della soletta tra il piano terra e il primo piano, il capocantiere \_\_\_\_\_ – cui competeva la sicurezza del cantiere e, quindi, in particolare, la posa delle protezioni - ha provveduto a far posare i parapetti di protezione sulle scale e sulla soletta tra il piano intermedio e il piano terra. Queste protezioni sono, in seguito, state tolte dalla soletta per dar modo ai gessatori di fare il loro

lavoro. Terminato il lavoro dei gessatori, è iniziato quello dei parchettisti: la posa del parquet è finita il venerdì 14 settembre 2007. 3. Vuoi perché il parquet abbisogna di almeno un giorno per asciugare, vuoi perché il riposizionamento delle protezioni di regola comporta un rischio di danneggiamento del pavimento e del gesso senza peraltro garantire la sicurezza poiché non permette una sufficiente presa per il fissaggio dei parapetti, a posa terminata, la ditta ha lasciato il cantiere senza riposizionare il parapetto sulle scale. 4. Il lunedì successivo, RI 1 ha mostrato il cantiere a PC 1, operaio che doveva montare le porte interne. Durante il sopralluogo eseguito con il direttore dei lavori, PC 1 “ ha potuto avvedersi dell’assenza di protezioni sulle scale e sul ballatoio ” (sentenza di primo grado, consid. 6 pag. 4). Nel pomeriggio di quello stesso giorno, mentre con un collega trasportava dal piano-ingresso al piano intermedio una pesante porta taglia-fuoco, camminando all’indietro sulla superficie della soletta intermedia, PC 1 è caduto nel vuoto rovinando al suolo nel sottostante salone. Nella caduta, PC 1 ha riportato un trauma cranico commotivo, una lussazione dell’articolazione sterno clavicolare e frattura della clavicola sternale, una contusione della spalla destra, una ferita lacero-contusa occipitale ed una contusione al polpaccio sinistro. C. Con ricorso 2 marzo 2009 il condannato, sollevando arbitrio nell’accertamento dei fatti ed errata applicazione del diritto, chiede, con l’annullamento della sentenza impugnata, di essere prosciolto dall’accusa di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia. D. Con osservazioni 13 marzo 2009, il procuratore pubblico postula la reiezione del gravame. Considerato in diritto:

1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporre una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278). 2. In relazione all’accertamento dei fatti, il ricorrente sostiene che il primo giudice è caduto in arbitrio “dato che non ha considerato che PC 1 era l’unico operaio a lavorare all’interno, che era stato avvertito del problema e che ne era consapevole e che, come da lui stesso ammesso, avrebbe dovuto usare vie alternative, rispettivamente usare la gru, come concordato con il qui ricorrente” (ricorso pag. 5). 2.1. Sulla questione di fatto toccata dal ricorrente, già s’è visto in initio, che il pretore ha accertato che, il lunedì mattina, RI 1 ha mostrato il cantiere a PC 1 e che, durante questo sopralluogo, PC 1 “ ha potuto avvedersi dell’assenza di protezioni sulle scale e sul ballatoio ” (sentenza di primo grado, consid. 6 pag. 4). Proseguendo nella sua ricostruzione dei fatti, il pretore ha aggiunto che, nel pomeriggio di lunedì, PC 1 è stato raggiunto da LA. (che, pure, lavorava come operaio per

la \_\_\_\_\_ ). Questi, mentre il primo terminava il montaggio dei telai, ha posato una porta scorrevole al piano-ingresso. Poi, verso le 16.30 – continua il primo giudice – i due operai hanno deciso di trasportare dal piano ingresso al piano intermedio la già citata porta tagliafuoco e, in quest’operazione, PC 1, “ camminando all’indietro, ha svoltato verso il soppalco alla sua sinistra per dar modo alla porta e al suo collega LA. di fuoriuscire dalla tromba delle scale ” ed è caduto nel vuoto (sentenza di primo grado, consid. 6 pag. 5). 2.2. Visto quanto sopra, nella misura in cui il ricorrente lamenta arbitrio nel mancato accertamento che “PC 1 era stato avvertito del problema e ne era consapevole ”, il ricorso è privo d’oggetto: il pretore ha, infatti, accertato che PC 1 “ ha potuto avvedersi dell’assenza di protezioni sulle scale e sul ballatoio ” (sentenza di primo grado, consid. 6 pag. 4). Nella misura in cui, invece, il ricorso censura d’arbitrio l’accertamento secondo cui PC 1 non era il solo operaio che lavorava all’interno della casa in costruzione e secondo cui egli aveva concordato con il direttore dei lavori che, per i trasporti, avrebbe usato la gru, il ricorso è irricevibile. Per motivare una censura di arbitrio non basta, infatti, criticare la sentenza impugnata, né contrapporre una propria versione dell'accaduto (anche quando essa apparisse preferibile) ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato con un riferimento preciso e puntuale agli elementi probatori con cui l’accertamento contrasta in modo irreparabile (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278). Invece, generico e narrativo laddove si esprime sui fatti, il ricorso non adempie i requisiti minimi per un’analisi delle conclusioni della prima Corte che vengono ignorate. Pertanto, privo di riferimenti concreti che possano fare apparire arbitrari gli accertamenti del primo giudice, il ricorso sfugge ad ulteriore disamina. Tuttavia, appare qui opportuno ricordare al ricorrente, che, contrariamente a quel che lui sembra sostenere, il primo giudice ha accertato che egli “ non era a conoscenza che nel corso del pomeriggio sarebbe intervenuto per aiutare il PC 1 anche un altro operaio della \_\_\_\_\_ ” e che egli ha dichiarato di “ avere lasciato il cantiere convinto che il PC 1 avrebbe predisposto il trasporto delle porte (...) tramite gru ” (sentenza di primo grado, consid. 13 pag. 8 e 9). 3. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice “ha chiaramente violato il diritto federale, dato che l’art. 229 CP esige che vi sia una messa in pericolo concreta, cosa che nella fattispecie che ci occupa non è affatto data” (ricorso pag. 5). 3.1. Dopo avere riassunto in modo pertinente il diritto applicabile alla fattispecie, il primo giudice ha evidenziato che per regole dell’arte bisogna intendere non soltanto le regole destinate a proteggere gli utilizzatori una volta terminata la costruzione, ma “ anche e soprattutto le regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione della costruzione o della demolizione ” e che tra queste si annovera l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141). Rilevando che il TF ha già avuto modo di precisare che il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125), il primo giudice, riferendosi alla dottrina in materia, ha precisato che “ non ne può andare diversamente in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo d’applicazione (costruzioni), sia per scopo (sicurezza) ” (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 6 e 7). Rilevato, poi, che “l’apertura nella quale è caduto PC 1 presentava una profondità di 2.80 m”, il primo giudice ha concluso che “era obbligo del costruttore, e per esso del capo-cantiere \_\_\_\_\_, rispettivamente del direttore dei lavori”, assicurare il rispetto dell’art. 17

OLCostr secondo cui all'interno degli edifici deve essere installato un parapetto quando i suoli presentano differenze di livello di più di 50 cm (cpv. 1) e secondo cui le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono essere provviste di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata (cpv. 2). In concreto – ha proseguito il primo giudice – tale disposizione è stata, in un primo tempo, ossequiata con la posa del parapetto sulla soletta del soppalco e le protezioni laterali sulle scale ma è stata disattesa successivamente, per via di omissione, quando né il capocantiere né il direttore dei lavori – cui incombeva l'adozione di misure anticaduta (cfr. anche art. 19 cpv. 1 OLCostr) – hanno intrapreso qualcosa per ripristinare le misure di protezione asportate “ per consentire i lavori di gessatura dapprima e di parchettista poi ” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 7). Rilevato che RI 1, al dibattimento, ha dichiarato di conoscere l'OLCostr (sentenza impugnata, consid. 9.3 pag. 6) e di essersi accorto dell'assenza di protezioni già il martedì 11 settembre (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 8), il primo giudice ha ricordato che l'accusato ha motivato la sua scelta di non procedere alla sostituzione delle protezioni, da un lato perché convinto che all'interno lavorasse soltanto PC 1 che era stato reso attento a quella mancanza e che avrebbe trasportato le porte passando dall'esterno tramite gru e, d'altro lato, perché il giorno stesso o quello successivo sarebbero stati posati i parapetti definitivi (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 8 e 9). Egli ha, poi, riassunto la tesi difensiva secondo cui, in sintesi, RI 1 non aveva alcuna possibilità, quel giorno, di assicurare una reale protezione poiché un parapetto provvisorio avrebbe creato solo una protezione ingannevole mentre la posa di un nastro avrebbe, sì, potuto richiamare l'attenzione sul pericolo ma non avrebbe potuto assolvere ad una funzione protettiva (sentenza impugnata, consid. 14 pag. 9). Dopo avere precisato che, essendo il reato ex art. 229 CP un reato di comune messa in pericolo, è sufficiente per la sua realizzazione che nella zona di pericolo sia venuta a trovarsi anche una sola persona, a condizione che la stessa non fosse individualizzabile sin dall'inizio ma sia stata scelta dal caso, il pretore ha concluso che, in concreto, “ gli elementi oggettivi dell'infrazione si trovano, quindi, realizzati anche solo con la presenza (sconosciuta all'accusato) di LA. sulle scale, pertanto indipendentemente dalla presenza della vittima PC 1 e indipendentemente dall'incidente occorso ” (sentenza impugnata, consid. 15 pag. 9 e 10) ritenuto, peraltro, che “ sapendo che il parapetto definitivo era atteso in giornata ”, RI 1 avrebbe, per esempio, “ potuto coordinare diversamente la tempistica d'intervento degli operai nei punti pericolosi ” (sentenza impugnata, consid. 16 pag. 10). 3.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha posto l'accento sul fatto che egli, “il mattino del giorno stesso dell'evento, aveva chiaramente e puntualmente avvertito il signor PC 1 della situazione (mancanza del parapetto)”, che questi, di tale mancanza, era ben consapevole e che, perciò, venne concordato che le porte sarebbero state trasportate dall'esterno mediante gru (ricorso pag. e 3). Pertanto, essendo, poi, PC 1 l'unico operaio a lavorare all'interno, RI 1 “poteva e doveva ritenere di avere effettuato tutto quanto ragionevolmente possibile onde evitare pericoli, e meglio onde evitare che PC 1, perlomeno portando dei pesi, sarebbe passato lungo la scala” (ricorso pag. 3). Rilevando come LA. sia giunto inaspettatamente sul cantiere e come egli non fosse stato informato del suo arrivo, il ricorrente afferma che il suo comportamento non può essere ritenuto in nesso causale con la caduta di PC 1 che “ non solo non ha seguito le direttive del signor RI 1, ma procedeva oltretutto a ritroso, senza vedere dove andava ”. È perciò – conclude il ricorrente – “ del tutto arbitrario sostenere che fra la mancanza del parapetto e quanto successo a PC 1 vi sia un nesso di causalità” essendo questo stato interrotto dal “comportamento del tutto imprevedibile della vittima che ha del tutto disatteso (...) quanto

concordato” (ricorso pag. 3 e 4). 3.3. Così argomentando, il ricorrente dimentica che egli non è stato condannato per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP per avere causato la caduta e, quindi, le lesioni patite da PC 1. Se ciò fosse stato il caso, le sue disquisizioni sul nesso causale fra il comportamento negligente e il danno sarebbero pertinenti. Non lo sono, invece, in concreto ritenuto che il giudice di prime cure – confermando il decreto d’accusa e, quindi, confermando l’impostazione della pubblica accusa – lo ha condannato per violazione colposa delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 2 CP che, come pertinentemente ricordato dal primo giudice, si realizza con il venire in essere, quale conseguenza delle azioni o delle omissioni dell’autore, di una situazione concreta di pericolo per la vita o l’integrità delle persone (DTF 106 IV 265; 104 IV 99). Se è vero che tale reato è, dunque, un reato di risultato (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Berna 2002, II, n. 27 ad art. 229 CP), è anche vero che per risultato deve, qui, intendersi, non tanto il ferimento o la morte di qualcuno, ma semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone che deve ritenersi data già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, *Basler Kommentar*, 2. ed., n. 35 ad art. 229 CP; Corboz, *op. cit.*, n. 27 ad art. 229 CP). Correttamente, il giudice di prime cure, dopo essersi esaurientemente espresso sulle censure della difesa – che, poi, sono state riproposte in questa sede – ha precisato che gli elementi oggettivi dell’infrazione “si trovavano quindi già realizzati anche solo con la presenza (sconosciuta all’accusato) di LA. sulle scale, pertanto indipendentemente dalla presenza della vittima PC 1 e indipendentemente dall’incidente occorso (Roelli/Fleischanderl, *op. cit.*, n. 35 ad art. 229 CP)” (sentenza impugnata, consid. 15 pag. 10). Inutile, quindi, entrare nel merito delle argomentazioni ricorsuali inerenti il nesso di causalità fra l’omissione del ricorrente e la caduta di PC 1. Quanto alla tesi – già avanzata al dibattimento e riproposta in questa sede – secondo cui, in sintesi, egli non aveva alcuna possibilità, quel giorno, di assicurare una reale protezione poiché “la posa di un parapetto provvisorio avrebbe solo creato un inganno per la sicurezza data la scivolosità del parquet”, il ricorrente dimostra di non avere compreso gli argomenti con cui già il primo giudice aveva esaurientemente risposto all’obiezione. E meglio, dimostra di non avere compreso che l’omissione che gli viene addebitata è quella di non avere posto in essere una misura – non solo o non necessariamente un parapetto – che garantisse un’efficace protezione anticadute. Rilevato che già con il decreto d’accusa, gli veniva rimproverato di avere “omesso (...) di provvedere affinché venisse nuovamente installato un parapetto (o altra protezione contro le cadute)”, a questa Corte appare opportuno ricordare al ricorrente che, nella sua sentenza, il primo giudice ha precisato che a lui incombeva l’adozione di “misure anticadute, come ad esempio la posa di ponteggi, reti di sicurezza, coperture resistenti alla rottura o altro” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 7) ritenuto che “sapendo, ad esempio, che il parapetto definitivo era atteso in giornata” gli sarebbe, al limite, bastato per ossequiare al suo obbligo, “coordinare diversamente la tempistica d’intervento degli operai nei punti pericolosi” isolandoli, se del caso, con degli sbarramenti (sentenza, consid. 16 pag. 10). Ciò che, invece, non è stato fatto. E ciò basta a realizzare, dal profilo oggettivo, il reato di cui all’art. 292 CP. 4. Infine, nel suo allegato il ricorrente ribadisce quanto già sostenuto al dibattimento e, meglio che, dal lato soggettivo, si deve ritenere che egli poteva legittimamente considerare che il pericolo non si sarebbe realizzato per le stesse argomentazioni già sviluppate in precedenza (PC 1 era l’unico operaio ed era consapevole del pericolo). 4.1. Sulla questione, il primo giudice ha accertato che RI 1 “era pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticadute costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente dell’OLCostr” e che,

ciò nonostante, egli ha “omesso di dare disposizioni per il ripristino di una situazione di sicurezza” ipotizzando “negligentemente che da tale omissione non sarebbe risultato alcun pericolo per la vita o l’integrità delle persone” (sentenza, consid. 16 pag. 10). 4.2. Ancora una volta le argomentazioni ricorsuali cadono nel vuoto. Esse si dipartono, evidentemente, ancora dalla mancata comprensione del senso del reato per cui egli è stato condannato. Lo si ricorda ancora una volta: RI 1 non è stato condannato per avere, omettendo di predisporre le opportune misure di sicurezza, causato le lesioni a PC 1 ma per avere, con tale omissione, creato una situazione di pericolo per la vita e l’integrità delle persone. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va respinto. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria

Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.